I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2157/92 DEL CONSIGLIO

del 23 luglio 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 3528/86 relativo alla protezione delle risorse nella Comunità contro l'inquinamento atmosferico

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 130 S,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'indebolita vitalità delle foreste nella Comunità continua a costituire un problema e che è quindi opportuno proseguire e completare l'azione comune instaurata dal regolamento (CEE) n. 3528/86 (4);

considerando che è necessario raccogliere dati precisi sul livello e sull'evoluzione di alcuni agenti inquinanti delle foreste, con informazioni particolareggiate su paramenti ecologici essenziali, per poter meglio circoscrivere i rapporti di causa e effetto che determinano le perdite di vitalità delle foreste; che lo strumento appropriato a tal fine è costituito da una rete europea di posti di osservazione permanenti per la sorveglianza dell'ecosistema forestale;

considerando che ai fini del regolamento (CEE) n. 3528/86, nella versione modificata dal presente regolamento, occorre prevedere un programma di una durata di 10 anni a decorrere dal 1° gennaio 1987;

considerando che un importo di 29,4 milioni di ecu è ritenuto necessario per l'attuazione di questo programma pluriennale; che per l'anno 1992, nel quadro delle attuali prospettive finanziarie, l'importo ritenuto necessario è di 4,2 milioni di ecu;

considerando che gli importi da impegnare per il finanziamento del programma per il periodo successivo all'esercizio finanziario 1992 dovranno iscriversi nel quadro finanziario comunitario in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3528/86 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

« *Articolo 2*

1. L'azione è intesa ad aiutare gli Stati membri:

— a redigere, in base ad una metodologia comune, un inventario periodico dei danni cagionati alle foreste soprattutto dall'inquinamento atmosferico;

— a creare o completare, in modo coordinato ed armonico, la rete dei posti di osservazione necessaria per la compilazione di tale inventario;

— a realizzare una sorveglianza intensiva e continua degli ecosistemi forestali;

— a creare o completare, in modo coordinato ed armonico, una rete di posti di osservazioni permanenti necessaria ai fini della sorveglianza intensiva e continua.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati raccolti attraverso la rete di posti di osservazione e la rete di posti di sorveglianza intensiva e continua di cui al paragrafo 1.

3. Le modalità d'applicazione del presente articolo, in particolare quelle relative alla raccolta, alla natura, alla comparabilità e alla trasmissione dei dati raccolti, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 7. »

(1) GU n. C 312 del 3. 12. 1991, pag. 6.
(2) Parere reso il 10 luglio 1992 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU n. C 106 del 27. 4. 1992, pag. 1.
(4) GU n. L 326 del 21. 11. 1986, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1613/89 (GU n. L 165 del 15. 6. 1989, pag. 8).

2) Il testo dell'articolo 7 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 7*

1. Qualora si faccia riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato permanente forestale, istituito con la decisione 89/367/CEE (*) viene investito della questione dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo oppure a richiesta di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. a) La Commissione adotta le misure progettate quando esse sono conformi al parere del comitato.

b) Quando le misure progettate non sono conformi al parere formulato dal comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se alla scadenza del termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui è stato adito, il Consiglio non ha adottato misure, la Commissione adotta le misure proposte e le mette immediatamente in applicazione.

(*) GU n. L 165 del 15. 6. 1989, pag. 14. »

3) Il testo dell'articolo 11 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 11*

1. L'azione è prevista per una durata di dieci anni a decorrere dal 1° gennaio 1987.

2. L'importo dei mezzi finanziari comunitari ritenuto necessario per la sua attuazione è di 29,4 milioni di ecu per il periodo 1992—1996, di cui 4,2 milioni di ecu per l'anno 1992 nel quadro delle prospettive finanziarie 1988—1992.

Per il successivo periodo d'applicazione del programma, l'importo dovrà essere conforme al quadro finanziario comunitario in vigore.

L'autorità di bilancio stabilisce gli stanziamenti disponibili per ogni esercizio tenendo presenti i principi di una sana gestione di cui all'articolo 2 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (*).

3. Prima dello scadere del periodo di cui al paragrafo 1, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento, eventualmente corredata di una proposta di rinnovo.

(*) GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1). »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

John COPE